

Regione Puglia

IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

**REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA ISTITUZIONALE
A SERVIZIO DELL’ISTITUTO TUMORI
“GIOVANNI PAOLO II” - BARI**

R. U. P. : Ing. Giancarlo Salomone

COMMITTENTE: IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II

CANTIERE: Viale Orazio Flacco 65, Bari (Ba)

Bari, 16/05/2011

ELABORATO **Cont**

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG 3230666DE8

IL Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giancarlo Salomone)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO LAVORI A CORPO

Indice

Premessa - Parti del rapporto contrattuale.....	5
Art.1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1.1. - Oggetto dell'appalto	5
Art. 1.2. - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto.....	5
Art. 1.3. - Ammontare dell'appalto.....	7
Art. 1.4. - Modalità di stipulazione del contratto	8
Art.2. - - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	8
Art. 2.1. - Dichiarazioni dell'Appaltatore	8
Art. 2.2. - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	9
Art. 2.3. - Osservanza di leggi e regolamenti	10
Art. 2.4. - Fallimento dell'appaltatore.....	11
Art. 2.5. - Domicilio e rappresentante dell'appaltatore.....	11
Art.3. - - TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	12
Art. 3.1. - Termini per la progettazione esecutiva	12
Art. 3.2. - Consegna e inizio dei lavori	13
Art. 3.3. - Termini per l'ultimazione dei lavori	14
Art. 3.4. - Sospensioni e proroghe	14
Art. 3.4.1. - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	15
Art. 3.4.2. - Sospensioni ordinate dal R.U.P.	16
Art. 3.5. - Penali in caso di ritardo	16
Art. 3.5.1. - Ritardo nella progettazione esecutiva	16
Art. 3.5.2. Mancato rispetto del termine contrattualmente convenuto per la ultimazione dell'opera.	16
Art. 3.5.3. Mancato rispetto dei termini intermedi.....	17
Art. 3.5.4. Ritardo nella consegna di documenti	17
Art. 3.5.5. Inottemperanza agli obblighi imposti da normative vigenti.....	17
Art. 3.5.6. applicazione delle penali.....	17
Art. 3.6. - Programma dei lavori	18
Art. 3.7. - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione	19

Art. 3.8. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	20
Art. 3.9. - Mancata approvazione del progetto esecutivo	21
Art. 3.10. - Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	22
Art. 3.11. - Termini per il collaudo e garanzia	22
Art. 3.12. - Presa in consegna di lavori ultimati	23
Art.4. - DISCIPLINA ECONOMICA.....	23
Art.4.1. - - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art. 4.2. - Anticipazione	23
Art. 4.3. - Contabilizzazione dei lavori	23
Art. 4.3.1. - Lavori a corpo	23
Art. 4.3.2. - Lavori a misura.....	24
Art. 4.4. - Contabilizzazione oneri per la sicurezza	24
Art. 4.5. - Pagamenti in acconto e certificati di pagamento	24
Art. 4.6. - Pagamenti a saldo.....	25
Art.5. -Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo	26
Art. 5.1. - Ritardi nel pagamento della rata di saldo	26
Art. 5.2. - Clausola Sociale	26
Art. 5.3. - Cessione del contratto e cessione dei crediti	27
Art.6. - CAUZIONI E GARANZIE.....	27
Art. 6.1. - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	27
Art. 6.2.- Garanzie a carico dell'impresa	28
Art.7. - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	30
Art. 7.1. - Variazione dei lavori	30
Art. 7.2. - Varianti per errori od omissioni progettuali	30
Art. 7.3. - Diminuzione dei lavori	31
Art. 7.4. - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	31
Art.8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	32
Art.9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	33
Art. 9.1. - Subappalto.....	33
Art. 9.2. - Responsabilità in materia di subappalto.....	35
Art. 9.3. - Pagamento dei subappaltatori	36
Art.10. - CONTRATTI DI LAVORO.....	36
Art. 10.1. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	36

Art. 10.2. Orari di lavoro.....	37
Art.11. - CONTROLLO DEI LAVORI	38
Art. 11.1. - Direzione dei lavori - coordinatore per la sicurezza	38
Art. 11.2. - Direzione tecnica di cantiere	38
Art. 11.3. - Verifiche in corso d'opera	38
Art. 11.4. - Giornale lavori e registro contabilità	39
Art. 11.5. Oneri di informazione	39
Art. 11.6. Garanzia e Manutenzione.....	39
Art. 11.6.1. Apparecchiature.....	39
Art.12. - CONTROVERSIE	40
Art. 12.1. - Accordo bonario	40
Art. 12.2. - Definizione controversie	41
Art. 12.3. - Recesso dal contratto	41
Art. 12.4. - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori	41
Art. 12.5. - Risoluzione del contratto - Fallimento.....	42
Art. 12.6. Controversie – Foro competente.....	44
Art.13. - NORME FINALI	44
Art. 13.1. - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	44
Art. 13.2. - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	44
Art. 13.3. Riservatezza dei dati	45
Art. 13.4. Clausola finale.....	45

Premessa - Parti del rapporto contrattuale

Il presente contratto viene stipulato tra: l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni paolo II", nella persona di, nato a il, il quale interviene in qualità di legale rappresentante e come tale in rappresentanza dell'IRCCS, e con sede a....., via, nella persona di (legale rappresentante, procuratore speciale, e come tale in rappresentanza della ditta stessa.

Art.1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1. - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II", come meglio precisati nel Capitolato Speciale di Appalto (art. 2) e come illustrati e descritti negli elaborati di gara, e principalmente:

- elaborati grafici;
- capitolato speciale d'appalto;
- relazioni generali e particolari;
- computo metrico; elenco prezzi; lista delle lavorazioni e delle forniture;
- D. U.V. R.I. (laddove necessario), Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- cronoprogramma dei lavori;
- piano di manutenzione.

Il contenuto dei documenti di progetto è ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

I documenti facenti parti integrante e sostanziale del contratto, invece, sono indicati nel successivo articolo.

Art. 1.2. - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto

Sono richiamati nel contratto d'appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i seguenti elementi:

- a) il Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D. M. 19 aprile 2000, n. 145 (che in seguito potrà essere indicato semplicemente come Capitolato o Capitolato Generale) ancorché non materialmente allegato;
- b) il disciplinare di gara, comprese le tabelle allegate allo stesso;
- c) il presente schema di contratto;
- d) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) il D. U.V. R.I.;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- h) il piano di sicurezza sostitutivo (nel caso richiesto) o il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, D. Lgs. 163/2006;
- i) il cronoprogramma di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- j) tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo della Stazione Appaltante
- k) il progetto delle proposte migliorative della ditta, formulato in sede di gara;
- l) la dichiarazione di subappalto.
- m) l'offerta economica fatta in sede di gara;
- n) il documento attestante la prestazione della cauzione definitiva;
- o) la documentazione attestante la attivazione delle ulteriori garanzie assicurative previste dal disciplinare di gara.

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del Progetto esecutivo, le ulteriori indicazioni integrative cui l'Appaltatore dovrà uniformarsi verranno successivamente precisate in fase esecutiva dal RUP e/o dalla Direzione Lavori.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;
- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Particolare, si precisa che, trattandosi di appalto con contratto a corpo, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

L'offerta è stata inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (art. 118 c. 2 del regolamento). Il Concorrente con la firma del presente Contratto certifica di essere stato posto nelle condizioni di effettuare il controllo delle voci riportate mediante la

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

visione dei luoghi e dei progetti e di averle effettivamente effettuate, e dichiara altresì di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di averli trovati soddisfacenti e congrui per la realizzazione dell'opera.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Art. 1.3. - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture oggetto del presente contratto ammonta ad € _____ (euro _____) IVA esclusa, di cui € _____ per lavorazioni, e € _____ per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risultante dalla offerta economica formulata dalla ditta in sede di gara.

L'importo complessivo del presente appalto è da intendersi a corpo e comprensivo di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei Lavori, come da Capitolato Speciale di Appalto (art. 2.)

Il dettaglio degli importi contrattuali è il seguente:

N.	Descrizione	Importo a base di gara [euro]	Importo contrattuale [euro]
a	Lavori stimati nel computo metrico di progetto	1.461.659,87	
b	Di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	20.641,72	20.641,72
c	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso (a-b)	1.441.018,15	
d	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	24.027,25	24.027,25
e	Sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (b+d)	44.668,97	44.668,97
f	Importo complessivo dei lavori compresa la sicurezza (c+e)	1.485.687,12	
g	Oneri di progettazione esecutiva	30.000,00	
	Importo complessivo del contratto (f+g)	1.515.687,12	

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo per l'esecuzione dei lavori e forniture di cui alla **riga c)** della tabella precedente, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui alla **riga e)** della tabella precedente. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
- importo corrispettivo per la progettazione esecutiva, di cui al **punto g)**, soggetto a ribasso di gara, offerto dall'aggiudicatario, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

Art. 1.4. - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e del regolamento generale.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma seguente.

I prezzi unitari di cui al comma precedente, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza (laddove previsti). L'importo del contratto può variare nei limiti di cui all'articolo 132 della legge n. 163 del 2006 e s. m.i. e per le condizioni previste dal presente Schema di Contratto ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro LL. PP. n. 145 del 19.04.2000.

Art.2. - - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1. - Dichiarazioni dell'Appaltatore

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori' esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera' delle difficoltà della sua esecuzione' delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro, dei vincoli, delle condizioni e degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle opere in condizioni di sicurezza per i lavoratori.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore ha considerato nel formulare l'offerta tutti i fattori che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed alea in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore:

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Delibera/Determina di indizione di gara, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento, negli elaborati e nei grafici di progetto;
- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta presentata;
- dichiara di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le difficoltà e oneri derivanti dalla possibile contemporanea presenza, nell'ambito dell'intera area ospedaliera, di altri operatori economici, nonché di tutti gli operatori sanitari presenti a causa della necessità di garantire il normale svolgimento delle attività, ivi comprese le difficoltà ed oneri connessi ad una ritardata e/o frazionata consegna delle aree nonché della necessità di consegnare anticipatamente all'Amministrazione aree ricadenti all'interno dell'ambito ospedaliero;
- attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel "computo metrico estimativo" non hanno valore negoziale essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dichiara quindi di prendere atto che le quantità integrate o ridotte, valutate carenti o eccessive, o le voci e le relative quantità che si ritengono mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, e l'indicazione di tutte le voci e quantità non hanno effetto sull'importo complessivo offerto;
- dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- dichiara pertanto di rinunciare fin da ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause sopraindicate, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale.

Art. 2.2. - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra le norme e disposizioni di cui al contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
- le disposizioni contrattuali dei disposti della presente parte amministrativa a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara tra i quali resta ferma la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, rispetto al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o indicati nel capitolato speciale.

In tale eventualità compete al direttore lavori, sentito il progettista o il responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell'appalto, di cui al successivo art. 6 ed in particolare nel rispetto del disposto dell'art. 31 del DM 145/2000.

Per quanto concerne i lavori a corpo o la parte dei lavori a corpo, si richiama il dettato dell'art. 326 comma 2 della Legge 2248/1865 non abrogato dall'art. 231 comma 1 del D. P.R. 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto. Le opere sono individuate dal capitolato speciale di appalto, dai grafici esecutivi di progetto, e dalla relazione generale. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l'individuazione delle opere. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme di capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Le interpretazioni delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e risultati ricercati con l'attuazione del progetto attuato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 2.3. - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate. L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (GU n. 231 del 2-10-2008 - Suppl. Ordinario n. 227).
- Decreto Legislativo 31 Luglio 2007, n. 113: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (GU n. 176 del 31-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 173)

- Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). (G. U. n. 25 del 31-1-2007)
- Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228, recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006)
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, d'ora in avanti definito Capitolato Generale;
- Regolamento del sistema unico di qualificazione, D.P. R. 25/1/00 n. 34;
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del T.U. in materia di Contratti", d'ora in avanti definito Regolamento.

Essendo l'elenco sopra riportato generale ma non esaustivo, l'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente.

Le varie parti dell'opera e l'opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle stesse norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto.

Art. 2.4. - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 136 e 138 e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti all'art. 37 c. 18-19, del D. Lgs. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 2.5. - Domicilio e rappresentante dell'appaltatore

L'appaltatore deve, ai sensi del Capitolato Generale, avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Art.3. - - TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1. - Termini per la progettazione esecutiva

La Stazione Appaltante ha messo a disposizione dei partecipanti alla gara il progetto esecutivo dei lavori e delle forniture richiesti. E' stata però data facoltà alle ditte partecipanti di proporre proprie proposte migliorative, che potrebbero richiedere, dopo la aggiudicazione, la trasposizione in nuovi elaborati sostitutivi di quelli posti a base di gara. In tal caso, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.

Qualora il provvedimento di cui al comma precedente non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. E' fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal comma 4.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136 del regolamento generale. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto esecutivo. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare al progetto esecutivo ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto posto a base di gara, entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il R.U.P., ordina all'appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore:

- Ulteriori prove penetrometriche nel terreno per definire con maggiore dettaglio la qualità del terreno per le opere strutturali da realizzare;
- Saggi per l'intercettazione puntuale dei sottoservizi presenti nell'area;

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

- Contatti con gli enti gestori per l'individuazione dei punti di allaccio dei sottoservizi;

Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 7, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 5, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

Art. 3.2. - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo in seguito a consegna del medesimo, risultante da apposito verbale.

In particolare, la consegna dei lavori, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, avverrà entro 14 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 comma 4 del D. P.R. 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto, e anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del D. P.R. 252/98.

In caso di consegna in via d'urgenza, l'appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza di cui al Capo VII del presente Capitolato speciale.

È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatrice dovrà dare immediato corso ai lavori attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna. La Stazione Appaltante non procederà alla consegna dei lavori se l'A. non avrà provveduto al deposito di tutti i documenti richiesti dalla S. A. nei termini fissati dalla stessa. In tal caso la mancata consegna entro i termini sarà imputata all'Appaltatrice. COMPRESO IL D.U.R.C. ai sensi e per gli effetti del Dec. Leg.vo n.251/2004 entrato in vigore il 26/10/2004.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori, in tutto o in parte, sotto riserva di legge, stante l'urgenza, senza che nulla l'Appaltatrice abbia a pretendere. Inoltre, stante le attività ospedaliere in essere e che l'Appaltatore dichiara di conoscere, resta inteso perché sin d'ora accettato, che la Stazione Appaltante potrà a suo insindacabile giudizio, consegnare anche parzialmente i luoghi da cantierizzare, e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto e dalla sua registrazione, e senza che l'Appaltatore possa richiedere ristoro per qualsivoglia motivo.

In caso di consegna sotto riserva di legge il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatrice non dovesse presentarsi a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori provvederà a fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto resterà in facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatrice dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. L'Appaltatrice stessa trasmetterà altresì, a scadenza quadrimestrale o con la frequenza richiesta dalla Direzione Lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 3.3. - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni _____ naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale termine deriva dal raffronto tra il cronoprogramma definito dalla stazione appaltante e la offerta della ditta. Nel calcolo del tempo contrattuale la ditta dichiara di avere tenuto conto anche delle ferie contrattuali connesse anche con eventuali periodi festivi, dei normali periodi di piovosità media ed ogni ulteriore periodo previsto dalla normativa vigente in materia.

Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

Nella determinazione del tempo massimo per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

A tal proposito ed a tal fine, l'Appaltatrice si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

- alla consegna delle forniture e/o all'inizio dei lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante;
- all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere, di parte dell'opera.

Art. 3.4. - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, non imputabili alla impresa, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 24 del Capitolato generale.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la

richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Per la disciplina specifica si veda l'art. 7 del Capitolato Speciale.

Art. 3.4.1. - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 3.4.2. - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 3.5. - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattualmente pattuite, si applicheranno le penali di seguito precisate.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 16 del presente Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Di seguito si riporta la specifica disciplina per la applicazione delle penali.

Art. 3.5.1. - Ritardo nella progettazione esecutiva

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una una penale pari allo 0,5‰ (diconsi zerovirgolacinqueper mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 3.5.2. Mancato rispetto del termine contrattualmente convenuto per la ultimazione dell'opera.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, in danno dell'Appaltatrice, una penale pari all'1‰ (diconsi unoper mille) dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- 1) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- 2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- 3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 1, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo del presente schema di contratto. La penale di cui al comma 2, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.

Art. 3.5.3. Mancato rispetto dei termini intermedi.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze programmate evidenziate nel cronoprogramma, verranno applicate, in danno dell'Appaltatrice, le penali intermedie previste dal contratto d'appalto [una penale pari allo 0,5‰ (diconsi zerovirgolacinque per mille) degli importi di riferimento].

Le penali intermedie troveranno applicazione in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di consegnare i lavori sotto le riserve di legge;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma dei lavori.

Art. 3.5.4. Ritardo nella consegna di documenti

In caso di ritardi rispetto ai termini imposti dalle Norme vigenti e dalla disposizioni contenute nel presente Capitolato, nella consegna dei documenti richiesti, quali ad es. programma esecutivo, cronoprogramma, ecc. verrà applicata una penale pari al 30% della penale principale (art. 3.4.1) per ogni giorno di ritardo.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli "as built" (da consegnarsi entro 30 giorni dal termine di ultimazione lavori) verrà applicata una penale pari al 30% della penale principale (art. 3.4.1). SI PRECISA ALL'UOPO CHE IL FORMATO ELETTRONICO DEI FILES GRAFICI DOVRÀ ESSERE IN DWG, I COMPUTI IN FORMATO PRIMUS, I DOCUMENTI IN DOC, TUTTI ELABORABILI E MODIFICABILI.

Art. 3.5.5. Inottemperanza agli obblighi imposti da normative vigenti

In caso di inottemperanza (da parte dell'Appaltatrice) agli obblighi derivati dal rispetto delle normative vigenti (che sia stata riscontrata dalla Stazione Appaltante o segnalata ad essa dall'Ispettorato del Lavoro o dalla Direzione Lavori), la Stazione Appaltante medesima comunica all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza e procede ad una detrazione fino al 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Art. 3.5.6. applicazione delle penali.

Per la erogazione delle penali, si seguirà la seguente procedura:

- il RUP deve comunicare in forma scritta alla Ditta che è aperto un procedimento di irrogazione delle penali, indicando le cause e le motivazioni;
- la Ditta, entro 15 giorni, avrà facoltà di indicare, in forma scritta, le proprie motivazioni/controdeduzioni;
- il RUP, entro 15 giorni, assumerà la propria determinazione insindacabile, fatti salvi e impregiudicati i diritti della ditta ad attivare le forme di tutela previste dalle leggi vigenti in materia.

La penale erogata ai sensi dell'art. 3.5.3, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatrice, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

Tutte le penali di cui al presente articolo 3 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può, in ogni caso, superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

La S.A. è facultata a ritenere risolto il contratto d'appalto qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze programmate l'Appaltatrice non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori o terzi in genere salvo che si tratti di ditte, imprese, fornitori o terzi incaricati dalla S.A. e che essa Appaltatrice abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o terzi.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita o che le normative eluse siano state osservate.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né la stessa Impresa ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 3.6. - Programma dei lavori

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto esecutivo, oppure del cronoprogramma alternativamente proposto dalla ditta in sede di gara.

In particolare, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Il programma esecutivo di cui sopra, (Allegato al POS - documento contrattuale) redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex. 136 del D. Lgs. 163/2006.

Il programma esecutivo dei lavori, allegato al presente contratto, viene elaborato dall'Appaltatore tenendo conto del cronoprogramma di progetto e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere.

Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

Art. 3.7. - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 13, comma 8;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Art. 3.8. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'Appaltatrice rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, protrattosi per almeno trenta giorni dalla data convenuta, attribuisce alla S.A. la facoltà di ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In questo caso la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la S.A. dovesse dichiarare, per iscritto, all'Appaltatrice di volersi avvalere della clausola risolutiva. LO STESSO DICASI PER IL MANCATO INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI ACCERTATO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DEI LAVORI.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

L'eventuale ritardo sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 giorni naturali consecutivi attribuisce alla S.A. la facoltà di ritenere risolto il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865 e dall'articolo 136 del DECRETO LEGISLATIVO N.163/2006).

Tuttavia, in questo caso la risoluzione del contratto si verificherà solo dopo la formale messa in mora dell'Appaltatrice con l'assegnazione di un termine per compiere i lavori e la constatazione, in contraddittorio con la medesima Appaltatrice, dell'inutile decorso del termine assegnato.

Nel caso di risoluzione del contratto la relativa penale sarà computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatrice rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'Appaltatrice i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento nei casi e a seguito delle procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Resta salva, comunque, la facoltà di recesso di cui all'art. 134 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 3.9. - Mancata approvazione del progetto esecutivo

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva

2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dal regolamento generale, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 112 del regolamento generale;
- le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
- altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del capitolato generale d'appalto.

Art. 3.10. - Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di GRATUITA MANUTENZIONE; tale periodo cessa con l'emissione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

Art. 3.11. - Termini per il collaudo e garanzia

Per il collaudo si applicano le disposizioni del Regolamento. Le operazioni di collaudo definitivo avranno termine entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (fatto salvo quanto previsto dal Regolamento), sempre che l'impresa appaltatrice abbia fornito tutti i documenti, certificazioni, as-built, necessari all'inizio del collaudo, e si concluderanno con l'emissione del certificato di collaudo. Il Certificato di Collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto¹.

Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di Regolare esecuzione. Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di GARANZIA che cesserà dopo 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore, oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia nell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera.

¹Per i lavori di importo fino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione; il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (art. 141 D. Lgs. 163/2006)

Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. In caso di inadempienza dell'Appaltatore la Stazione appaltante provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all'opera realizzata, rivalendosi successivamente sull'Appaltatore.

Art. 3.12. - Presa in consegna di lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario avvenuto tra Direzione dei lavori e Appaltatore nel Certificato di ultimazione dei lavori, se tale accertamento avrà avuto esito positivo.

In particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro. La presa in consegna verrà effettuata con apposito verbale, redatto in contraddittorio, con la cui sottoscrizione la Stazione appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati con conseguente disponibilità. Nel caso di assenza dell'appaltatore il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni.

Nello stesso momento l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante le piante degli immobili interessati dalle opere, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti (as-built) comprensive di tutti gli aggiornamenti (anche su formato informatico modificabile – estensioni .doc, .xls, .dwg) nonché la documentazione di approvazione, dichiarazioni di conformità ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione dell'opera e dei suoi impianti da parte della Stazione appaltante subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli impianti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

Art.4. - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.4.1. - - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4.2. - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 4.3. - Contabilizzazione dei lavori

Art. 4.3.1. - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo a corpo di contratto le percentuali convenzionali relative alle singole lavorazioni omogenee indicate nella Tabella "B" allegata al presente schema di contratto per farne parte integrante e sostanziale. È prescritto comunque che gli apprezzamenti proporzionali delle percentuali vengano riferiti a lavorazioni omogenee realizzate almeno per il 25% dell'importo indicato in tabella.

I materiali a piè d'opera possono essere ammessi in contabilità dalla Direzione dei Lavori, a suo insindacabile discrezione, e per un importo massimo del 50% (cinquanta per cento) del loro valore di fornitura ricavato dall'elenco prezzi, decurtato del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza relativi.

Art. 4.3.2. - Lavori a misura

Non sono previsti lavori a misure.

Art. 4.4. - Contabilizzazione oneri per la sicurezza

Gli oneri della sicurezza saranno computati separatamente, in funzione dell'avanzamento lavori.

Art. 4.5. - Pagamenti in acconto e certificati di pagamento

I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento per i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso di gara e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, nonché al netto della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo e delle trattenute, raggiungano un importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila Euro).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso dal Responsabile del procedimento il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ..." con l'indicazione della data.

Dall'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a richiedere la regolarità contributiva agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile.

La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, previa acquisizione dell'effettiva regolarità contributiva, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato generale.

L'Appaltatrice è tenuta infine ad emettere le fatture nei tempi e modi che le verranno indicati dalla S.A.

Nella redazione degli stati d'avanzamento lavori non verranno contabilizzati materiali a piè d'opera ma solo a posa in opera eseguita.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatrice, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'emissione del mandato di pagamento non potrà avvenire prima della consegna al D.L. del D.U.R.C. in corso di validità.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente a misura o in percentuale di avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del direttore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 4.6. - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori il CSE rilascerà al RUP una apposita "Attestazione finale di sicurezza del Cantiere" sulla base dei contenuti del "Registro di sicurezza del cantiere", con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 174 del Regolamento, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.

La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all'art. 104, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assumano carattere definitivo.

L'emissione del mandato di pagamento non potrà avvenire prima della consegna al D.L. del D.U.R.C. in corso di validità

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

Art.5. -Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

Si intendono richiamati gli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000) e 116 D.P.R. 554/99.

E' vietato l'anatocismo e pertanto gli interessi scaduti non produrranno interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, di interrompere le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'Appaltatrice rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma precedente, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Appaltatrice sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alla S.A., dipendenti da tale interruzione.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 del presente schema di contratto e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione.

Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla emissione del certificato. Qualora il ritardo nella emissione superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nella emissione superi i 90 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

Ai sensi dell'articolo 116, comma 4, del Regolamento, il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di domande o riserve.

È comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione degli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

Il saggio degli interessi di mora di cui ai commi 1 e 2 è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.

Art. 5.1. - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo, superato il 90mo giorno, sono dovuti gli interessi di mora.

Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.

Art. 5.2. - Clausola Sociale

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni. Art. 28 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori Ai sensi dell'articolo 133, del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Per i lavori di cui al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Art. 5.3. - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.

Art.6. - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6.1. - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per l'impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

In caso di riunione di concorrenti si applica l'art. 108 del Regolamento.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la riscarsibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 101, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all'esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell'ammontare del 50% dell'importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante.

Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 6.2.- Garanzie a carico dell'impresa

Prime della stipula del presente contratto, l'Appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali di cui al disciplinare di gara e agli articoli precedenti, dovrà produrre le ulteriori garanzie sotto specificate:

Ai sensi dell'art.113 e 129 del D.Lgs. 163/2006:

Una garanzia fidejussoria (-bancaria-) a garanzia della rata di saldo, di importo pari alla stessa, maggiorato del tasso d'interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Tale garanzia dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori e potrà essere prestata, a scelta dell'Appaltatrice, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, **di importo pari all'importo dell'appalto**. La polizza deve:

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

- coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile.

Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (fissato dal citato art. 125 pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro), è di euro **500.000,00**. La polizza dovrà:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatrice debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da essa dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatrice o della Stazione appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente che si intendono compresi tra le "persone" i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Essendo previsto un periodo di garanzia di dodici mesi, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Polizza di assicurazione indennitaria decennale.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del codice, e dell'art. 126 del regolamento, l'esecutore dei lavori si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non

appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale (che a norma dell'art. 126 del regolamento non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera), è fissato pari al **trenta per cento** del valore dell'opera realizzata.

polizza decennale di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 126 del regolamento, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo (fissato dall'art. 126 del Regolamento pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro), pari a euro 500.000,00.

liquidazione della rata di saldo

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Requisiti dei fideiussori

Ai sensi dell'art. 127 del Regolamento, le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Garanzie di raggruppamenti temporanei

Ai sensi dell'art. 128 del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei (ai sensi dell'articolo 37 del codice), le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice.

Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Art.7. - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 7.1. - Variazione dei lavori

Si rimanda alle disposizioni del Regolamento.

Art. 7.2. - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In

tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 7.3. - Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Capitolato generale e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale

Art. 7.4. - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni in aggiunta o in diminuzione sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara (nel caso di offerta a prezzi unitari) ovvero mediante l'applicazione dei prezzi riportati nell'elenco prezzi a base di gara al netto del ribasso offerto (nel caso di offerta al massimo ribasso).

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 del Regolamento.

L'Elenco dei Prezzi Unitari di riferimento per il presente contratto viene individuato nel "Listino Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche" pubblicato dall'Assessorato Alle Opere Pubbliche - Settore Lavori Pubblici della Regione Pubblici (deliberazione di Giunta Regionale 3 marzo 2010 n. 596).

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato²:

- 1) scomponendo la voce di prezzo mancante nelle sue parti elementari, ovvero nella somma delle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, desumendone i rispettivi prezzi elementari dal listino di riferimento o, in assenza, dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- 2) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- 3) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- 4) aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'appaltatore.

Alle voci di prezzo così determinate dovrà comunque sottrarsi il ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, ecc.), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

²Rif. Art. 34 DPR 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto

- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno, ecc. Anche per questa categoria di prezzi si applicherà il ribasso d'asta;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. S'intende compreso nei prezzi stessi ogni compenso per gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;
- e) circa gli oneri della Sicurezza, sia quanto escluso dal 1° comma lett. a) dell'art. 5 del D.M. 145/2000, sia quanto indicato al 1° comma lett. i) dell'art. 5 del D.M. 145/2000. Ai fini della valutazione dell'incidenza di detti oneri, si individua nella percentuale del **3%** (tre per cento) del prezzo unitario lordo della singola lavorazione l'importo da non assoggettare a ribasso d'asta. Pertanto da ogni prezzo unitario (PU) sarà dedotta l'aliquota SCS degli oneri della sicurezza con la seguente formula:

$$SCS = PU \times 3 / 103$$

Ai prezzi, al netto degli oneri della sicurezza calcolati come alla precedente lettera e), va comunque applicato il ribasso d'asta pattuito.

I prezzi medesimi per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo totale rischio.

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 136 del D.P.R. 554/1999.

Art.8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D. Lgs. 81/08 e s. m.i. ed in particolare dovrà:

- a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 c. 9 lettera b) ;
- b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17) ;
- c) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato.

Per la disciplina specifica sulla materia si veda il Capitolato Speciale di Appalto (artt. 33 – 38).

Art.9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 9.1. - Subappalto

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel Contratto.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 comma 1 lettera c) del D. P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e ss. mm. ed ii. e dagli artt. 74 e 141 del D. P.R. n. 554/1999 e ss. mm. ed ii.

A norma dell'art. art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 30 comma 1 lettera c) del D. P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e ss. mm. ed ii. e degli artt. 74 e 141 del D. P.R. n. 554/1999 e ss. mm. ed ii., l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto (in cui siano chiaramente indicate le tipologie di lavorazione, gli importi e la loro localizzazione all'interno del cantiere) presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la seguente documentazione:

- contratto di subappalto (in bozza se non si è ancora proceduto alla stipula)
- Piano Operativo della Sicurezza (POS)
- copia libro matricola (timbrato e firmato in ogni pagina con la dicitura "copia conforme all'originale")
- copia registro infortuni (timbrato e firmato in ogni pagina con la dicitura "copia conforme all'originale")
- Certificato Camera commercio con dicitura antimafia ex art. 10 L. 575/65
- dichiarazione posizione INPS, INAIL e Cassa Edile
- dichiarazione organico medio annuo
- dichiarazione contratto applicato ai lavoratori dipendenti
- DURC in corso di validità n modello DURC (quadro B) debitamente compilato in ogni sua parte
- eventuale certificazione SOA
- per le Categorie dei lavori oggetto di subappalto in mancanza dell'attestato SOA, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 commi 1 e 2 del D. P.R. n. 34/2000, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - o per la dimostrazione dei lavori eseguiti: certificati di esecuzione lavori, o relative fatture (ovvero copie autenticate ai sensi del D. P.R. n. 445/2000), dei lavori appartenenti alle categorie oggetto di subappalto eseguiti nel quinquennio antecedente;
 - o per la dimostrazione del costo sostenuto per il personale dipendente: copie dei bilanci, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti il quinquennio antecedente;
 - o per la dimostrazione dell'adeguatezza delle attrezzature tecniche:
 - o dichiarazione che indichi l'attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.

- dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

d) che il subappaltatore sia in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, da comprovarsi mediante produzione della dichiarazione o della certificazione di ottemperanza, a seconda dei casi o, quando trattasi di impresa con meno di quindici dipendenti, mediante dichiarazione di non essere soggetto ai relativi obblighi di assunzione.

e) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e ss. mm. ed ii.. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D. P.R. 3.6.1998 n. 252 e ss. mm. ed ii. ;

f) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

g) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 D. P.C. M. 11/05/1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori; il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di qualificazione SOA, ai sensi del comma 2, lettera c) ;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima del loro ingresso al cantiere, il proprio piano operativo di sicurezza per la verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, nonché ai concessionari di lavori pubblici. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gara e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e ss. mm. ed ii., e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto e a tale fine andranno evidenziati separatamente nei contratti di subappalto, come previsto all'art. 20 della L. R. Toscana 13.7.2007 n. 38 come variata dalla L. R. Toscana 29.2.2008 n. 13.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nell'ambito del cantiere oggetto del presente Capitolato, che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art. 9.2. - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 9.3. - Pagamento dei subappaltatori

E fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di tali adempimenti si procederà come segue:

- 1) il subappaltatore potrà informare la stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo.
- 2) Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
- 3) Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore.
- 4) Nel caso in cui il direttore lavori dichiara che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
- 5) In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

Art.10. - CONTRATTI DI LAVORO

Art. 10.1. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

L'Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; e' obbligato, altresì, ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

L'inottemperanza ai suddetti obblighi non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,5% dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatrice l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000), in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatrice, invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice in esecuzione del contratto.

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'Appaltatrice dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

E' stabilito che gli agenti dell'Appaltatrice ed i capi di arte idonei a sostituirli nella condotta dei lavori e nella misurazione, dovranno essere di pieno gradimento della Direzione dei Lavori. Sia per questi che per gli operai in genere, è riservato pieno diritto alla Direzione Lavori di esigere l'allontanamento dai cantieri per insufficienza di capacità lavorativa, insubordinazione, negligenza, senza alcun preavviso e l'immediata sostituzione degli stessi con altro personale di piena idoneità

Gli operai dovranno presentarsi in cantiere forniti di tutti gli attrezzi necessari per il loro lavoro, compresi gli indumenti di lavoro. Tutti gli operatori presenti in cantiere (che siano dipendenti della ditta, subappaltatori, lavoratori in proprio), dovranno essere muniti di n cartellino (badge), che, in armonia con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, rendano facilmente identificabile il personale (con indicazione di nome, cognome, ruolo, ditta di appartenenza).

L'Appaltatrice sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza dei suoi agenti e degli operai nonché della malafede e delle frodi nella amministrazione e nell'impiego dei materiali.

Art. 10.2. Orari di lavoro.

L'Appaltatrice non potrà far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatrice, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori (art. 27 Cap. Gen. D.M. 19/04/2000 n. 145).

Durante i periodi di festività o ferie programmate (Natale e ferragosto), l'Appaltatrice dovrà comunque assicurare la presenza di un numero minimo di operai, come indicato dalla D.L. competente in quanto necessario per il proseguo dei programmi lavori.

In caso di sciopero del personale l'Appaltatrice si impegna a comunicare lo stesso con almeno 4 (quattro) giorni lavorativi di anticipo. Si impegna comunque a garantire il servizio di pronta disponibilità là dove previsto ed allestire i cantieri in modo che non costituiscano pericolo per alcuno.

Art.11. - CONTROLLO DEI LAVORI

Art. 11.1. - Direzione dei lavori - coordinatore per la sicurezza

La Direzione Lavori rappresenta il Committente per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto e di accettarne l'operato ove non diversamente disposto nel presente atto. Il direttore dei lavori esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere ed esplica tutte le altre attività di propria competenza. In caso di sostituzione, il committente ne darà tempestivo avviso all'appaltatore indicando la data della sostituzione ed il nome e domicilio del nuovo Direttore.

Art. 11.2. - Direzione tecnica di cantiere

L'Impresa ha obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo rappresentante, fornito dei requisiti di idoneità tecnica e morale con ampio mandato' la nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante e alla Direzione dei Lavori' prima della consegna dei lavori.

L'impresa ha l'obbligo di affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere od Architetto, oppure ad un Geometra od un Perito Industriale per l'Edilizia regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere per l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Amministrazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto al cantiere che dovrà essere di gradimento della D. L., la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne i motivi.

Art. 11.3. - Verifiche in corso d'opera

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

Il Direttore dei Lavori segnalerà all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l'appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere.

L'appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione degli stessi.

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all'appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati. Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dell'opera, non escludono né la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati.

Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente.

Art. 11.4. - Giornale lavori e registro contabilità

Il Direttore dei Lavori o un suo assistente dovrà redigere il Giornale Lavori nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori:

- le fasi di avanzamento;
- le disposizioni ed osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contestazioni dell'appaltatore;
- le sospensioni, le riprese e le proroghe dei lavori;
- le varianti ordinate dal committente;
- le modifiche ordinate dal direttore dei lavori.

Il Registro di contabilità verrà redatto dalla Direttore Lavori e dovrà essere sottoscritto in ogni foglio dall'appaltatore per accettazione o con riserva e dal medesimo Direttore dei Lavori. Durante il corso dei lavori, il Registro di contabilità resterà in consegna alla Direzione di Lavori che, a fine lavori, lo metterà a disposizione delle parti contraenti.

Art. 11.5. Oneri di informazione

L'Appaltatrice, per i controlli delle autorità competenti, è tenuta a esporre in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo, con la relativa qualifica; all'esterno del cantiere il cartello come meglio indicato negli articoli precedenti.

Art. 11.6. Garanzia e Manutenzione

La Ditta concorrente deve fornire la descrizione e la organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (p.es. staff in Puglia, in Italia, in Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.,.....) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto riguarda la garanzia che la assistenza post-garanzia.

La garanzia decorre dalla data di accettazione della fornitura nella sua globalità. Durante tale periodo (almeno 24 mesi) la Ditta aggiudicataria dovrà applicare tutte le prestazioni indicate nel programma di assistenza tecnica rivolto al mantenimento o al miglioramento dei requisiti di qualità riscontrati in fase di prove per accettazione attraverso sedute di manutenzione preventiva e correttiva; pertanto per tutta la durata del periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a riparare tempestivamente (intervenedo entro 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata stessa) a proprie spese tutti i guasti o malfunzionamenti che si verificassero per carenza di qualità dei materiali o per difetti di funzionamento o fabbricazione. In particolare anche nei tre anni del periodo post-garanzia dovranno essere sostituite quelle parti della fornitura che non dovessero garantire la qualità prestazionale della fornitura stessa .

Art. 11.6.1. Apparecchiature

Della fornitura fa parte integrante il piano di assistenza tecnica post-garanzia di tipo omnicomprensivo e la consequenziale esecuzione, comprendente, per ogni apparecchiatura, almeno le seguenti prestazioni e comunque almeno quanto previsto nella documentazione tecnica delle apparecchiature stesse:

- n. 1 interventi annuali di manutenzione preventiva per taratura, aggiornamento software, ecc come da piano di manutenzione previsto dal costruttore;
- numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata. Il tempo di intervento deve essere al massimo di 24 (VENTIQUATTRO) ore lavorative dalla chiamata stessa;
- sostituzione dei pezzi di ricambio di qualsiasi natura (nessuno escluso).
- Tale assistenza deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica, necessarie.

Della fornitura fa' parte integrante il piano di assistenza tecnica di tipo omnicomprensivo, degli impianti, in particolare elettrico, di condizionamento, antincendio e gas-medicinali e delle opere accessorie, secondo le modalità dichiarate in offerta, dalla ditta. Tale assistenza deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica necessarie.

La Ditta concorrente deve provvedere a erogare opportuni corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle apparecchiature.

Art.12. - CONTROVERSIE

Art. 12.1. - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. provvede a nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 12.2. - Definizione controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo precedente e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 12.3. - Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 12.4. - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 12.5. - Risoluzione del contratto - Fallimento

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei seguenti casi:

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

- a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- b) comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, che comprometta la buona riuscita dei lavori;
- c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006;
- d) inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli art. 94, 95 e 96 del D. L.vo 81/08 previa procedura di contestazione degli addebiti;
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 163/2006, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- f) quando vengano accertate gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
- g) quando vengano accertate gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi (sia nel caso di singola impresa sia nel caso di presenza di più imprese in cantiere);
- h) quando venga accertato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- i) quando venga violata la disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 5 della legge 123/2007;
- j) quando venga violato l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 163/2006. In particolare qualora la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, del D. Lgs. 163/2006, i rapporti economici di cui sopra saranno definiti come segue:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 12.6. Controversie – Foro competente

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo troverà applicazione la disciplina dettata dall'articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994.

La procedura di cui al comma 1 potrà essere esperita, ad esclusiva discrezionalità della Stazione Appaltante, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatrice non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

In caso di controversie, esclusa la competenza arbitrale, il foro competente sarà esclusivamente quello di BARI.

Art.13. - NORME FINALI

Art. 13.1. - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale ed agli altri riferimenti normativi cogenti, anche se non indicati nel presente Schema di Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 137 del Capitolato Speciale di Appalto, che qui si richiamano come se fossero esplicitamente riportati.

L'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori come da Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13.2. - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sono altresì a carico dell'Appaltatrice tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatrice e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'Appaltatrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 13.3. Riservatezza dei dati

L'Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante.

In particolare l'Appaltatrice deve:

mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale;

non effettuare riprese cinematografiche nei luoghi ove svolge l'attività del presente contratto, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

La Stazione Appaltante autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo le previsioni dell'art. 12 della L. 675/1996 e quindi non è necessario il consenso al trattamento dei dati suddetti.

La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. n. 675/96, dichiara che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti.

Art. 13.4. Clausola finale

La normativa di cui al presente contratto, parte integrante e, ove occorra, integrativa del capitolato speciale di appalto, potrà, a sua volta, essere ulteriormente integrata o parzialmente rettificata da clausole speciali apposte in contratto a seguito della aggiudicazione.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) ; l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono IVA esclusa.